



Regione Lombardia

DECRETO N. 11044

Del 20/07/2023

Identificativo Atto n. 4369

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2023/2024. GIORNATE INTEGRATIVE SETTIMANALI DI CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO PER IL PERIODO COMPRESO TRA L'1 OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE 2023 NEI TERRITORI DI COMPETENZA DELLE STRUTTURE AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO, BRESCIA, VARESE-COMO-LECCO, PAVIA-LODI (SOLO PAVIA), VAL PADANA (SOLO MANTOVA) E DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA MONZA E CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (SOLO MONZA)

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e, in particolare l’art. 18:
 - comma 5, che prevede che “il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso sospeso”;
 - comma 6, che prevede che “fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre”;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e, in particolare, l’art. 40:
 - comma 6, che prevede che “il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre a scelta, con l’esclusione del martedì e del venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è sospeso”;
 - comma 8, che prevede che “fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplinano diversamente l’esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia”;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale” che, all’art. 1, comma 6 prevede che “Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l’INFS, possono regolamentare l’esercizio venatorio da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre,



Regione Lombardia

integrandolo con due giornate settimanali”;

- la deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2023, n. 685 “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2023/24”;

VISTI altresì:

- il documento “Key Concepts of article 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of Annex II bird species in the 28 EU member States”, adottato dalla Commissione europea nel 2001, versione aggiornata al dicembre 2021 (di seguito denominato KC);
- i Piani nazionali di gestione per le specie Allodola, Tortora selvatica e Moriglione ratificati dalla Conferenza Stato-Regioni;

PRESO ATTO:

- del Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12.07.2023, con cui in merito al calendario venatorio regionale 2023/2024 di Regione Lombardia si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti Natura 2000 nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000;
- che le prescrizioni di cui al sopra citato Decreto n. 10571 del 12.07.2023, sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2023/2024 nel territorio di competenza regionale, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

DATO ATTO che, con nota prot. M1.2023.0055502 del 29.03.2023, è stato richiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), il parere sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2023/24 relative ai territori di competenza delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese, Como e Lecco, Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova), nonché su tutti i documenti tecnici propedeutici agli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, tra i quali è compreso anche il documento tecnico relativo alla determinazione di giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre;

PRESO ATTO della nota prot. 0024164/2023 del 05.05.2023 (acquisita al prot. reg.



Regione Lombardia

M1.2023.0080043 del 08.05.2023), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, esprimendo quanto segue: **“Giornate di caccia aggiuntive per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria nel periodo 1° ottobre - 30 novembre.** Presa visione del materiale documentale allegato alla richiesta di parere e in accordo con le motivazioni evidenziate dallo scrivente Istituto nei pareri espressi per le precedenti stagioni venatorie, può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2023 per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento per i territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Brianza (territorio provinciale di Lecco), mentre possono essere previste due giornate di caccia integrative nei territori di competenza delle strutture AFCP di Brianza (territorio provinciale di Monza), Insubria, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Valpadana (solo Mantova). Inoltre in merito alla caccia in giornate aggiuntive a Combattente, Moretta, Moriglione e Pavoncella si veda quanto riportato in precedenza.”;

RITENUTO di precisare che tutti i dati, le considerazioni e le proposte in relazione all'attività oggetto del presente provvedimento, agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, sono stati sottoposti alla valutazione di ISPRA nel “Documento tecnico relativo al calendario venatorio regionale 2023/2024 – Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso”, trasmesso al medesimo istituto in allegato alla sopra citata richiesta di parere del 29.03.2023;

CONSIDERATO che l'integrazione delle giornate settimanali per la forma di caccia da appostamento fisso, in quanto circoscritta dalle norme al periodo intercorrente fra l'1 ottobre e il 30 novembre, interviene sulle specie di avifauna migratoria nel periodo della migrazione post-nuziale e pertanto:

- non presenta sovrapposizioni con il periodo riproduttivo e della dipendenza dei giovani dalle cure parentali, né con il periodo della migrazione pre-nuziale indicati per l'Italia, come da documento KC, citato in premessa;
- non incide sulle specie nel periodo invernale, comunemente individuato tra i mesi di dicembre e febbraio, che rappresenta la fase più critica ai fini della sopravvivenza degli individui;

DATO ATTO, pertanto, che la presente integrazione al calendario venatorio



Regione Lombardia

regionale 2023/2024 non interessa due fasi del ciclo vitale annuale delle specie di avifauna migratoria nelle quali occorre adottare un regime gestionale particolarmente cautelativo, ai fini della loro conservazione;

RITENUTO:

- per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Bergamo, Brescia e Varese, Como e Lecco (solo Lecco), di prevedere l'integrazione, in adeguamento al parere ISPRA, di una giornata settimanale di caccia da appostamento fisso oggetto del presente atto, nel periodo 1 ottobre – 30 novembre 2023;
- per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Varese, Como e Lecco (solo Varese e Como), Pavia-Lodi (solo Pavia), Val Padana (solo Mantova) e servizio AFCP Monza e Città Metropolitana di Milano (solo Monza), di prevedere l'integrazione, in adeguamento al parere ISPRA, di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso oggetto del presente atto, nel periodo 1 ottobre – 30 novembre 2023;

RITENUTO altresì di disporre l'esclusione dalle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso, oggetto del presente atto, delle specie Combattente, Moretta e Pavoncella, in coerenza con la sospensione del loro prelievo disposta per la stagione venatoria 2023/24, nonché delle specie Allodola, Moriglione e Tortora selvatica, in ragione dell'esistenza dei rispettivi Piani nazionali di gestione, motivati dallo stato di conservazione non favorevole delle tre specie;

VISTI l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", e, in particolare, il comma 2, secondo cui i provvedimenti dei dirigenti possono essere avvocati dal direttore competente, per ragioni di necessità ed urgenza che devono essere adeguatamente motivate e i provvedimenti organizzativi della XI e XII Legislatura;

DATO ATTO che il calendario venatorio di Regione Lombardia è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e da una pluralità di provvedimenti successivi, che, necessariamente, devono essere coordinati tra loro. Tra questi provvedimenti rientrano le "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2023/2024", adottate con DGR n. 685 del 17/07/2023 e le giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della l.r. 17/2004 e dell'art. 40, comma 8 della l.r. 26/93, oggetto del presente



Regione Lombardia

provvedimento;

CONSIDERATO che con DGR n. 628 del 13 luglio 2023 sono stati stabiliti i nuovi assetti organizzativi delle Direzioni Generali e sono stati nominati i dirigenti incaricati sui vari uffici e che questo ha comportato interventi di modifica del sistema informativo interno (EDMA) che al momento, sino ad avvenuto aggiornamento, consente la firma degli atti ai soli Direttori Generali;

RITENUTO urgente adottare il presente provvedimento, essendo necessario portare tempestivamente a conoscenza dei soggetti interessati le disposizioni che regolano lo svolgimento della stagione venatoria 2023/2024, consentendone una lettura coerente;

VALUTATO pertanto di avocare l'adozione del presente provvedimento alle proprie competenze;

DECRETA

1. di prevedere, limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo compreso tra l'1 ottobre e il 30 novembre 2023, in aggiunta alle tre giornate settimanali di caccia attualmente consentite, le seguenti giornate integrative, per le specie e i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di seguito indicate, in adeguamento al parere ISPRA e fatto salvo quanto disposto al punto 2:

- **AFCP Bergamo:** una giornata settimanale integrativa, per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia;

- **AFCP Brescia:** una giornata settimanale integrativa, per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza



Regione Lombardia

e Ghiandaia;

- AFCP Varese, Como e Lecco:

solo Lecco: una giornata settimanale integrativa, per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia;

solo Varese e Como: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia;

- AFCP Pavia-Lodi:

solo Pavia: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia;

- AFCP Val Padana:

solo Mantova: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia;

- Servizio AFCP Monza e Città Metropolitana di Milano:

solo Monza: due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia;



Regione Lombardia

2. di disporre l'esclusione dalle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso, oggetto del presente atto, delle specie Combattente, Moretta e Pavoncella, in coerenza con la sospensione del loro prelievo disposta per la stagione venatoria 2023/24 e delle specie Allodola, Moriglione e Tortora selvatica, in ragione dell'esistenza dei rispettivi Piani nazionali di gestione, motivati dallo stato di conservazione non favorevole delle tre specie;
3. di dare atto che le prescrizioni di cui al sopra citato Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 10571/2023, sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2023/2024 sul territorio di competenza regionale, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste www.agricoltura.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

ANDREA MASSARI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge